

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TECNOLOGIE E SALUTE

Vista la Legge 3 novembre 1982, n. 835;

Visto il D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, concernente il regolamento di organizzazione dell'I.S.S., a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n.419;

Visto il Decreto del Presidente dell'I.S.S. in data 3 ottobre 2002, concernente il regolamento recante norme per il reclutamento del personale dell'I.S.S. e sulle modalità di conferimento degli incarichi e delle borse di studio;

Visto il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;

Visto il Decreto del Presidente dell'I.S.S. in data 3 febbraio 2005, recepente la deliberazione n. 5 adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 3 dicembre 2004, relativa all'adozione di norme per l'assegnazione e la gestione di borse di studio dell'I.S.S.;

Visto il parere espresso dal Comitato Scientifico nella seduta del 19/04/2007

Vista la deliberazione n. 5, allegata al Verbale n. 75, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 26/04/2007;

Visto il finanziamento relativo al Progetto "Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia".

DECRETA

Art.1

1. E' indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo della fisica delle radiazioni non ionizzanti da usufruirsi presso il Dipartimento di Tecnologie e Salute nell'ambito della seguente tematica:
"Radioattività e radon: elaborazione di dati sperimentali ed epidemiologici, valutazione dei rischi e sviluppo di un archivio nazionale".
2. Detta borsa di studio avrà la durata di anni uno.
3. La borsa di studio in questione, qualora sia ravvisata l'esigenza di proseguire il progetto di ricerca intrapreso nel primo anno, sussistendo la disponibilità finanziaria, previa valutazione dell'attività svolta dal borsista con parere favorevole del Responsabile Scientifico e del Direttore del Dipartimento di Tecnologie e Salute, potrà essere rinnovata nei termini stabiliti dalla normativa dell'Istituto Superiore di Sanità sulle borse di studio.
4. L'importo complessivo della borsa di studio sarà di € 20.000,00 lordi annui.
5. La borsa, comunque utilizzata, non configura un rapporto di lavoro e pertanto il godimento della stessa non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.
6. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio, né con assegni o sovvenzioni di analoga natura. La borsa non può essere cumulata neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporto di lavoro pubblico o privato.

Art. 2

1. Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana, sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica, o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea;
 - b) Titolo di studio richiesto: laurea afferente alla classe delle lauree in Scienze statistiche (classe

n.37 di cui al D.M. 4.8.2000) o laurea specialistica afferente alla classe delle lauree specialistiche in Statistica per la ricerca sperimentale (classe n. 92/S di cui al D.M. 28.11.2000) o in Statistica economica, finanziaria e attuariale (classe n. 91/S di cui al D.M. 28/11/2000) o in Statistica demografica e sociale (classe n. 90 /S di cui al D.M. 28.11.2000) ovvero diploma di laurea in Statistica o in Scienze statistiche demografiche e sociali o in Scienze statistiche ed attuariali o in Scienze statistiche ed economiche conseguito secondo la normativa in vigore anteriormente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/99;

c) Idoneità fisica all'attività di borsista;

d) Anzianità di laurea non superiore a tre anni,

e) Non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione dai pubblici uffici.

2. I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.
3. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato.

Art. 3

1. La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta semplice, secondo lo schema allegato (Allegato 1), dovrà essere spedita, unitamente ai titoli da presentare, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, e indirizzata al Dipartimento di Tecnologie e Salute dell'Istituto Superiore di Sanità - Viale Regina Elena n. 299, 00161 ROMA, entro il termine perentorio di giorni trenta che decorre dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica IV Serie Speciale. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
2. Il bando del concorso sarà inserito nel sito internet dell'I.S.S. - www.iss.it.
3. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante farà fede al fine dell'accertamento della spedizione della domanda stessa e dei titoli allegati nel termine sopra indicato.
4. Non sono ammessi al concorso coloro i quali abbiano spedito la domanda ed i relativi documenti oltre il termine di scadenza sopra fissato, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato.
5. La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce. Non sarà presa in considerazione la domanda non sottoscritta dal candidato.
6. L'Istituto non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell' aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 4

1. Ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'I.S.S. per le finalità di gestione del procedimento concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti allo stesso connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate nei modi e limiti necessari per perseguire tale finalità.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di

partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Art. 5

1. Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti:
 - a) certificato di laurea (vecchio ordinamento o II livello specialistico) in carta semplice, rilasciato dalla competente autorità accademica con l'indicazione del voto di laurea, nonché la data di conseguimento della stessa;
 - b) pubblicazioni scientifiche;
 - c) altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare, concernenti l'attività di ricerca;
 - d) programma di ricerca, dettagliato, che il candidato intende svolgere durante il periodo di fruizione della borsa. Il programma deve essere firmato dal candidato.
2. Il candidato cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea che presenti il documento di cui alla lettera a) redatto in lingua straniera dovrà allegare allo stesso una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
3. Il possesso dei titoli di cui alle lettere a) e c) può essere comprovato con dichiarazione sostitutiva di certificazione secondo quanto stabilito dall'articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 che dovrà essere sottoscritta dal candidato o con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo quanto stabilito dall'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 sopracitato, che dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica del documento d'identità del candidato medesimo.
4. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiscono.
5. I titoli di cui alle lettere a), b), e c) dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero in semplice fotocopia, corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 sopra citato, che attesti la conformità di detta copia all'originale. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere sottoscritta dal candidato e corredata da copia fotostatica di un documento di identità del candidato medesimo. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovrà indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonché il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sarà pubblicato.
Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
6. Le dichiarazioni mendaci o la falsità negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
7. L'Istituto procederà ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive medesime.
8. I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformità all'originale non saranno presi in

da 101/110 a 107/110	punti 2 (due)
da 108/110 a 110/110	punti 5 (cinque)
110 e lode	punti 8 (otto)

4. Non saranno presi in considerazione dattiloscritti, le tesi non pubblicate, le abilitazioni professionali e i titoli di cui alla Cat.III sopra indicata prodotti in fotocopia semplice.
5. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 21/30, ventuno trentesimi.
6. Il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi né, ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche nonché nei giorni di festività religiose valdesi.
7. Ai candidati ammessi al colloquio sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso con l'indicazione della sede, del luogo e dell'ora in cui avrà luogo.
8. Il colloquio, che si terrà in lingua italiana, consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività scientifica svolta, titoli scientifici prodotti, nonché sul programma di ricerca presentato.
9. I candidati cittadini di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea dovranno dimostrare la conoscenza della lingua italiana.
10. Il colloquio non si intende superato se il candidato non otterrà una votazione di almeno 21/30, ventuno trentesimi.
11. La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il voto riportato nel colloquio.
12. In base alla votazione complessiva di cui sopra la Commissione formerà la graduatoria di merito.
13. A parità di punteggio complessivo la preferenza sarà determinata dall'età del candidato. E' preferito il candidato più giovane d'età.
14. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Art. 9

1. Conclusa la procedura con provvedimento del Direttore della Direzione Centrale delle Risorse Umane e degli Affari Generali sarà approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio.
2. La graduatoria verrà successivamente pubblicata nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Salute. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrerà il termine per le eventuali impugnative.
4. Trascorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 10

1. I candidati dichiarati vincitori, e ai quali è stata assegnata la borsa di studio, dovranno presentare o far pervenire, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all'Ufficio VI - Reclutamento del personale e borse di studio - Viale Regina Elena n. 299,00161 ROMA entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione, in carta semplice, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dall'interessato e comprovante:
 - a) la data ed il luogo di nascita;
 - b) la residenza;
 - c) la cittadinanza;
 - d) il non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- 2) il certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero da un medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti l'idoneità fisica a svolgere l'attività di borsista.
2. La dichiarazione di cui al punto 1) del precedente comma 10 sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, i corrispondenti documenti dei quali è data, comunque, ai vincitori facoltà di presentazione.
3. L'Istituto richiederà direttamente alle Amministrazioni competenti per il rilascio delle relative certificazioni conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da esse custoditi.
4. Resta fermo quanto previsto dall'art. 5 comma 6 del presente bando in caso di falsa dichiarazione. Qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il vincitore decadrà dei benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
5. La dichiarazione ed il certificato medico sopra indicati dovranno essere in data non anteriore a sei mesi da quella di ricevimento del relativo invito.
6. I candidati dichiarati vincitori, inoltre, dovranno rilasciare una dichiarazione con la quale si impegnano, durante il godimento della borsa di studio, a rispettare gli obblighi previsti dall' art. 14 del presente bando ed il divieto stabilito dall' art. 1 del bando medesimo di cumulare la borsa stessa con retribuzioni o corrispettivi derivanti da altre borse o rapporti di lavoro pubblico o privato.

Art. 11

1. La data di decorrenza della borsa di studio è stabilita insindacabilmente dall'Istituto Superiore di Sanità all'atto del conferimento.
2. Nel termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del conferimento della borsa di studio, il borsista dovrà far pervenire all'Istituto apposita dichiarazione di accettare la borsa, pena la decadenza dalla borsa medesima.
3. Il vincitore del concorso al quale è stata assegnata la borsa di studio verrà invitato ad iniziare la frequenza presentandosi presso il Dipartimento di Tecnologie e Salute a pena di decadenza, il giorno fissato nell'apposita comunicazione inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o con telegramma o con e-mail. Il giorno di inizio coinciderà con il 1° giorno di ogni mese.
4. Decadono, altresì, i borsisti che, dopo averla accettata, non diano inizio entro il termine indicato, all'attività relativa alla borsa di studio, a meno di giustificato motivo.
5. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire, sempre nel termine sopra indicato, la rinuncia alla borsa medesima.
6. La borsa di studio che risulterà eventualmente disponibile per rinuncia o decadenza dei vincitori potrà essere assegnata ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
7. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.

Art. 12

1. La data di decorrenza della borsa di studio può essere rinviata nel caso in cui il titolare debba assolvere agli obblighi militari di leva, assentarsi per gravidanza e puerperio o per malattia.
2. La fruizione della borsa può essere temporaneamente sospesa nel caso che il titolare debba assolvere agli obblighi di leva, assentarsi per gravidanza o puerperio o per malattia superiore ad un mese; in tali casi la durata della borsa di studio viene protratta per il restante periodo residuo.
3. I motivi di rinvio o sospensione devono essere comunque debitamente comprovati, previa produzione di idonea documentazione.
4. E' consentito un periodo complessivo di assenza giustificata dalla fruizione della borsa di studio non superiore a trenta giorni in un anno, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il Responsabile Scientifico. Detta assenza non costituisce interruzione della borsa.
5. Qualora il borsista, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista, dovrà dare tempestiva comunicazione al Direttore di Dipartimento ed al Responsabile Scientifico.
6. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, il borsista può partecipare a convegni e congressi per attività connesse allo svolgimento della borsa.

Art. 13

1. Decadono dal diritto alla borsa coloro che non diano inizio senza giustificato motivo, entro il termine stabilito dall'Istituto Superiore di Sanità, all'attività relativa alla borsa di studio.
2. Può essere dichiarato decaduto con provvedimento motivato dal Presidente, su proposta del Responsabile Scientifico, sentito il Direttore del Dipartimento presso cui il borsista svolge la sua attività, l'assegnatario della borsa di studio che:
 - a) dopo aver iniziato l'attività di ricerca non la prosegua, senza giustificato motivo, regolarmente ed ininterrottamente per l'intera durata della borsa o che si renda responsabile di gravi e ripetute mancanze;
 - b) dia prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca;
 - c) non ottemperi agli obblighi previsti dal successivo art. 14 e all'obbligo del divieto di cumulo di cui all' art. 1 , sesto comma, del presente bando.

Art. 14

Il borsista ha l'obbligo:

- 1) di iniziare la propria attività presentandosi presso il Dipartimento di Tecnologie e Salute il giorno fissato nella comunicazione di cui al terzo comma del precedente art. 11;
- 2) di frequentare la struttura di assegnazione, svolgendo le ricerche per le quali è stata concessa la borsa, secondo le direttive del Responsabile Scientifico;
- 3) di osservare le norme interne dell'Istituto;
- 4) di trasmettere, al termine di fruizione della borsa, al Dipartimento di Tecnologie e Salute una particolareggiata relazione sull'attività scientifica svolta, vistata dal Responsabile Scientifico della ricerca per la quale è stata concessa la borsa, unitamente ad una dichiarazione, redatta e firmata dal medesimo Responsabile, atte stante l'attività svolta dal borsista;
- 5) di dare notizia, nella relazione di cui al precedente punto 4), di eventuali invenzioni o scoperte, anche incidentali, avvenute durante il godimento della borsa, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 34 - 2° comma e successivi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

Il borsista sarà assicurato presso l'I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali derivanti dall'esercizio della propria attività presso l'Istituto Superiore di Sanità, a norma del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124. L'Istituto si assumerà l'onere della relativa spesa.

Art. 16

L'ammontare della borsa di studio verrà corrisposto in rate mensili posticipate al netto delle ritenute erariali compatibilmente con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di finanza pubblica, a cura della Direzione Centrale degli Affari Amministrativi e delle Risorse Economiche. La spesa complessiva di € 22.000,00 graverà sul capitolo 508 partita n. 84/2007 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità.

Roma, 2 ottobre 2007

Il Direttore
del Dipartimento di Tecnologie e Salute

(Ing. Velio Macellari)

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda

Istituto Superiore di Sanità –
Al Direttore del Dipartimento di Tecnologie e Salute
Viale Regina Elena n. 299
00161 ROMA

Il sottoscritto nato a(provincia di) il.....e residente in..... (provincia di.....)Vian.c.a.p. tel....., chiede di essere ammesso al pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio, per la ricerca nel campo..... presso il Dipartimento di Tecnologie e Salute

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

- 1) è cittadino (a);
- 2) non ha riportato condanne penali e non è destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (b);
- 3) è in possesso del seguente titolo di studio conseguito ilpresso
- 4)intende svolgere il seguente programma di ricerca:
- 5)con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, autorizza l'I.S.S., quale titolare dei dati inerenti al presente concorso, ad utilizzare i dati contenuti nella domanda, ai soli fini della gestione dell' attività concorsuale;
- 6) desidera ricevere le eventuali comunicazioni al seguente

Indirizzoc.a.pn. tel.

Data

.....

Firma

N.B. La domanda dovrà essere possibilmente dattiloscritta.

(a) italiano o di uno degli altri Stati membri dell'Unione Europea, indicando quale.

(b) coloro che hanno riportato condanne penali debbono indicare la condanna riportata precisando la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.